

REGOLAMENTO (CE) N. 3285/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visti gli atti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché quelli riguardanti le merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare quelle disposizioni di tali atti che consentono di derogare al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita soltanto dalle misure previste da tali atti,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la politica commerciale comune deve essere fondata su principi uniformi; che il regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CEE) n. 288/92 (2), costituisce un elemento importante di tale politica;

considerando che il regolamento (CE) n. 518/94 è stato adottato tenendo debitamente conto degli obblighi internazionali della Comunità e in particolare di quelli derivanti dall'articolo XIX dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT);

considerando che la conclusione dell'Uruguay Round ha condotto all'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); che l'allegato I A dell'Accordo che istituisce l'OMC contiene tra l'altro l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e un Accordo sulle misure di salvaguardia;

considerando che l'Accordo sulle misure di salvaguardia risponde alla necessità di chiarire e rafforzare le disposizioni del GATT 1994, in particolare quelle dell'articolo XIX; che detto Accordo impone l'eliminazione delle misure di salvaguardia che sfuggono a tali norme, quali le misure di autolimitazione delle esportazioni, gli accordi di commercializzazione regolata o qualsiasi altra misura analoga all'importazione o all'esportazione;

considerando che l'Accordo sulle misure di salvaguardia contempla anche i prodotti CECA; che il regime comune

delle importazioni, specialmente per quanto riguarda le misure di salvaguardia si applica quindi anche a tali prodotti lasciando impregiudicate eventuali misure per applicare un accordo specificamente riguardanti i prodotti CECA;

considerando che alla luce di queste nuove norme multilaterali occorre precisare ulteriormente e se necessario modificare il regime comune applicabile alle importazioni, in particolare in materia di applicazione delle misure di salvaguardia;

considerando che la liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, costituisce il punto di partenza del regime comune applicabile alle importazioni;

considerando che la Commissione deve essere informata dagli Stati membri di qualunque pericolo conseguente all'andamento delle importazioni che possa rendere necessario istituire una vigilanza comunitaria o applicare misure di salvaguardia;

considerando che, in tal caso, la Commissione dovrà esaminare le condizioni, le modalità e l'andamento delle importazioni, nonché i diversi aspetti della situazione economica e commerciale e le misure eventualmente necessarie;

considerando che, in caso di applicazione di una vigilanza comunitaria, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento d'importazione che risponda a criteri uniformi; che tale documento dovrebbe, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore; che, di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto finché non viene modificato il regime d'importazione;

considerando che gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria;

considerando che spetta alla Commissione e al Consiglio decidere in merito alle misure di salvaguardia richieste dagli interessi della Comunità; che questi ultimi devono essere valutati nel loro insieme, compresi in particolare quelli dell'industria comunitaria, degli utilizzatori e dei consumatori;

considerando che si possono prevedere misure di salvaguardia contro un paese membro dell'OMC solo se il

(1) Parere reso il 14 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 77.